



Emergenza Covid-19 ♦ Update/6 ♦ 10.03.2020



NUOVO D.P.C.M. 09.03.2020

Estese a tutto il territorio nazionale le misure urgenti di contenimento del contagio, l'Italia è tutta “zona rossa”.



♦ D.P.C.M. 09.03.2020: nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, che è stato immediatamente pubblicato in G.U. e quindi è operativo dalla giornata di oggi.

Il provvedimento estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 (*vedi il nostro Update/5 di ieri*) a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d) dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive, che sono tutte sospese.

**Tali disposizioni producono effetto
dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.**

Riassumiamo brevemente le disposizioni in atto, in attesa di dare risposta ai tanti interrogativi e richieste di chiarimento che ci pervengono dalle Aziende.

♦ Nuova Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna.

Nuova ordinanza firmata dal Presidente Bonaccini, che integra la precedente con le nuove disposizioni. La misura in vigore dal 10 Marzo e fino al 3 Aprile.



◆ Emergenza Coronavirus/6: D.P.C.M. 09.03.2020 ◆



Con il DPCM 9 marzo 2020, la Presidenza del Consiglio ha stabilito **l'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure urgenti di contenimento del contagio previste nel precedente decreto dell'8 Marzo**, di cui appena ieri avevamo fornito ampia disamina.

◆ D.P.C.M. 09.03.2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. ◆

Il nuovo DPCM appena entrato in vigore estende a tutta Italia le disposizioni previste solo ieri per Lombardia e 14 province.

Pertanto, da oggi, su tutto il territorio nazionale sono previste le seguenti disposizioni:

- **evitare ogni spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno degli stessi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (non più indifferibili) o situazioni di necessità o per motivi di salute, CHE VANNO DIMOSTRATE (sanzioni come da Art. 650 codice penale);**
- **si raccomanda a datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei dipendenti di periodi di congedo ordinario o ferie, ferma restando la modalità di lavoro agile disciplinata per tutto il territorio nazionale;**
- **sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;**
- **sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi, ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;**
- **sono vietati assembramenti anche all'aperto;**
- **sono sospesi i servizi educativi e le attività didattiche;**
- **sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**

- **sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar, a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone**, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra le persone, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. **In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse;**
- **sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto**, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
- **nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati.** Nei giorni feriali, il gestore deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse. **La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari**, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

Tali disposizioni sono obbligatorie FINO al 3 APRILE, con la raccomandazione di un rigoroso rispetto delle norme, poiché solo se ciascuno di noi dimostrerà senso di responsabilità e farà fino in fondo il proprio dovere, l'epidemia potrà essere circoscritta, se ne potrà arrestare la diffusione ed evitare il collasso del sistema sanitario nazionale, messo a così dura prova.

♦ **Nuova Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 09.03.2020 ad integrazione di quella pubblicata il 08.03.2020**



 **Coronavirus**
NUMERO VERDE
800.033.033

L'ordinanza regionale del 9 Marzo, integra le disposizioni già adottate con quella pubblicata l'8 Marzo (vedi nostra

informativa di ieri), estendendo i provvedimenti previsti per la precedente "zona rossa" a tutto il territorio regionale. Inoltre si recepisce il nuovo regime di apertura di bar e ristorazione, nonché attività sportive e taxi.

Nuova ordinanza firmata dal Presidente Bonaccini. La misura, in vigore dal 10 marzo e fino al 3 aprile, recepisce il nuovo DPCM 9 marzo 2020 e integra la precedente ordinanza del 08.03.2020.

Innanzitutto, **vengono estese a tutto il territorio regionale le misure precedentemente riservate alle sole “zone rosse”**.

L’apertura di attività di ristorazione e bar dalle ore 6 alle 18 viene estesa a tutto il territorio dell’Emilia-Romagna. Quindi anche nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, dopo che il Decreto governativo di ieri aveva già introdotto la misura restrittiva anti-coronavirus nelle altre cinque province della regione: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Rimini.

La nuova misura su attività di ristorazione e bar entra **in vigore già da oggi 10 Marzo e fino al prossimo 3 Aprile**.

Durante l’apertura, resta l’obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

L’Ordinanza prevede l’estensione alle quattro province e quindi la validità in tutto il territorio regionale, di una seconda misura. Quella relativa alla **sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati**: sempre da oggi, allenamenti compresi, saranno **consentiti solo agli atleti professionisti e di categoria assoluta** che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, purché all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In precedenza, tale possibilità nelle quattro province era concessa anche agli atleti agonisti.

Infine, l’atto del Presidente della Regione prevede che **taxisti e autisti di mezzi a noleggio con conducente debbano indossare mascherina e guanti** e si raccomanda loro di eseguire con regolarità sanificazioni del veicolo. **Quest’ultima misura sarà in vigore da mercoledì 11 marzo, per consentire loro di acquisire quanto necessario.**

	Per informazioni e/o comunicazioni, contattare i nostri Uffici al numero telefonico 0547-642518 oppure inviare una mail di segnalazione a segreteria@retepmiromagna.it
Clausola di esclusione di responsabilità	<i>Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</i>